

Disegno di legge: Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in Aree di Crisi ed in Zone Altamente Critiche e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive

Art. 1

Modifiche alle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive

1. Alle norme di attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive (P.R.A.E. 2006) apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 9 le parole *“del dirigente del competente Settore regionale”* sono sostituite dalle parole: *“della conferenza di servizi di cui al successivo articolo 17”*; le parole *“5 anni”* sono sostituite dalle parole *“8 anni”*; dopo la parola *“crisi”* sono aggiunte le parole: *“per una durata massima di 5 anni per la dismissione delle cave nelle Z.A.C.,”*; dopo le parole: *“nelle A.P.A.”* sono aggiunte le parole: *“, nelle Aree suscettibili di nuove estrazioni”*; dopo le parole: *“ed A.P.A.”* sono aggiunte le parole: *“Per le cave ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e riserva, l’”*; alla fine del comma 9 sono aggiunte le parole: *“Per le cave ricomprese nelle aree di crisi e nelle Z.A.C. e per le cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A., nelle aree suscettibili di nuova estrazione e non ricomprese nelle aree suscettibili di nuova estrazione e riserva ed A.P.A., l'istanza di proroga deve essere presentata 6 mesi prima della scadenza prevista, deve essere in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, deve essere opportunamente motivata e dimostrata e può essere rilasciata dal dirigente competente a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto su cui sono stati espressi i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale.”*;

2) al comma 10 le parole: *“e non può essere prorogata, né rinnovata”* sono soppresse;

b) all'articolo 25:

1) al comma 20: sono aggiunte le parole: *“prorogabile di ulteriori 3 anni. L'istanza di proroga deve essere presentata 6 mesi prima della scadenza prevista, deve essere in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, deve essere opportunamente dimostrata e può essere rilasciata dal dirigente competente a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto su cui sono stati espressi i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale.”*

c) all'articolo 27:

1) al comma 3: le parole *“5 anni”* sono sostituite dalle parole *“8 anni”*; dopo le parole *“nuova autorizzazione”* sono aggiunte le parole: *“in relazione alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati nell'ambito della conferenza di servizi di cui al precedente articolo 17.”*; le parole *“per non più di 3 anni”* sono sostituite dalle parole: *“per un periodo pari a quello massimo consentito di 8 anni”*; le parole *“alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati dal dirigente medesimo”* sono sostituite dalle parole *“a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva.”*

d) all'articolo 28 :

1) al comma 1: le parole *“entro il termine di scadenza dell'autorizzazione e, comunque, entro il termine massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del P.R.A.E.”*

sono sostituite dalle parole “*in un tempo massimo di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione.*”; le parole “*al fine di conseguire una più graduale dismissione*” sono soppresse; le parole “*anni 3*” sono sostituite dalle parole “*anni 5*”; le parole “*previa sua valutazione*” sono sostituite dalle parole “*in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva.*”;
2) al comma 10 le parole “*; da tale data*” sono sostituite dalle parole “*Dalla data di rilascio dell'autorizzazione*”.

e) all'articolo 30:

1) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole :“*L'autorizzazione può essere prorogata per un periodo non superiore ai 3 anni da parte del competente dirigente regionale, in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva.*”.

f) all'articolo 31

1) al comma 2 lettera a) le parole “*con divieto di proroga,*” sono soppresse; alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole “*Può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva,*”.

Art. 2 **Entrata in vigore**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.